
COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE

IUC

nelle sue componenti

- ❖ *TARI (Tassa sui rifiuti)*
- ❖ *TASI (Tassa per i servizi indivisibili)*
- ❖ *IMU (Imposta municipale propria)*

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 28/07/2014 E MODIFICATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29/04/2016**

PARTE I – REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).....	4
TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	4
ART. 1 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE.....	4
ART. 2 – TARIFFE E ALIQUOTE IUC - TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE	4
ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO.....	4
ART. 4 – DICHIARAZIONI	4
ART. 5 – MODALITÀ DI VERSAMENTO	5
ART. 6 – SCADENZE DI VERSAMENTO	5
ART. 7 – INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PRECOMPILATI.....	5
TITOLO II - ACCERTAMENTI E SANZIONI - RIMBORSI	5
ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	5
ART. 9 - ACCERTAMENTO.....	5
ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	6
ART. 11 - SANZIONI ED INTERESSI.....	6
ART. 12 - RIMBORSI.....	7
ART. 13 - CONTENZIOSO	7
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	7
ART. 14 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	7
PARTE II – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI.....	8
TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	8
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 2 – DEFINIZIONI	8
TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	8
ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	8
TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI	9
ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DELLA TARI	9
ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA.....	10
ART. 6 – TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	10
ART. 7 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	10
TITOLO IV – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARI	10
ART. 8 – SOGGETTI PASSIVI.....	10
ART. 9 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E SUA DECORRENZA.....	11
ART. 10 – SUPERFICIE SOGGETTA A TARI	11
ART. 11 – LOCALI E AREE NON SOGGETTE A TARI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	11
ART. 12 - RIDUZIONI DEL TRIBUTO.....	12
ART. 13 – RIDUZIONI SUPERFICIE PER ALCUNE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI	13
ART.14 – AGEVOLAZIONI	14
TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ	14
ART. 15 – CATEGORIE DI UTENZA.....	14
TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI.....	15
ART. 16 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE O CESSAZIONE	15
ART. 17 – TARI GIORNALIERA.....	16

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI	17
ART. 18 – PAGAMENTO DELLA TARI	17
ART. 19 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE	17
ART. 20 – RISCOSSIONE DELLA TARI	17
ART. 21 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO.....	18
ART. 22 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE E RAVVEDIMENTO: RINVIO.....	18
TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI	18
ART. 23 – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI: RINVIO	18
TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, FINALI E TRANSITORIE	18
ART. 24 – DISPOSIZIONI PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA TARI.....	18
ART. 25 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	18
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE	19
PARTE III – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “TASI”	20
TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.....	20
ART. 1 – PRESUPPOSTO DELLA TASI	20
ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI.....	20
ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	20
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI	20
TITOLO II – BASE IMPONIBILE ED IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO.....	21
ART. 5 – BASE IMPONIBILE	21
TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	21
ART. 6 – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	21
TITOLO IV – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO	21
ART. 7 – DICHIARAZIONI	21
ART. 8 – MODALITÀ, SCADENZE VERSAMENTO, IMPORTI MINIMI.....	21
TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI	21
ART. 9 – ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI.....	21
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	21
PARTE IV – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “IMU”	22
TITOLO I – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.....	22
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	22
ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	22
ART. 3 - FABBRICATO – DEFINIZIONE.....	22
ART. 4 – UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE	22
ART. 5 - PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE	23
ART. 6 – AREE FABBRICABILI	23
ART. 7 - TERRENI AGRICOLI, FABBRICATI RURALI - FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA.....	24
ART. 8 - ESENZIONI IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI	25
TITOLO II - VERSAMENTI E RIMBORSI	25
ART. 9 - VERSAMENTI	25
ART. 10 - IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI	25
ART. 11 - RATEIZZAZIONE UGUALE A TASI	25
ART. 12 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	26
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	26
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI.....	26
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE.....	26

PARTE I – REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel comune di Pieve Fosciana dell'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, istituita dall'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità funzionalità e trasparenza.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Tariffe e aliquote IUC - termini e modalità di determinazione

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,:
 - a) le aliquote dell'IMU;
 - b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
 - c) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, con la possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 4 – Dichiarazioni

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni, ai fini IMU e TASI ed entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni sono intervenute ai fini TARI. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevista dall'art. 14, comma 9, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 – Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU, della TARI e della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo al tributo dovuto per ogni singolo anno di imposta non sia superiore ad € 5,00;
3. Nel caso in cui l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 6 – Scadenze di versamento

1. Con riferimento all'IMU le scadenze dei versamenti sono stabilite da norme statali.
2. Con riferimento alla TARI e alla TASI, il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento consentendo, di norma, almeno due rate.
3. In assenza di diversa determinazione del comune il versamento, per l'anno di riferimento, è effettuato come segue:
 - **TARI:** 3 rate, con scadenza **aprile, luglio e novembre;**
 - **TASI:** 2 rate, con scadenza **giugno e dicembre.**
4. Le rate come sopra stabilite hanno scadenza il giorno 16 (o, se festivo, quello lavorativo immediatamente successivo) di ogni mensilità;
5. In ogni caso è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, per quanto riguarda i tributi IMU E TASI, ed entro la scadenza della I rata per quanto riguarda il tributo TARI.

Art. 7 – Invio modelli di pagamento precompilati.

1. Relativamente alla TARI il comune e/o il soggetto affidatario della gestione del servizio di gestione dei rifiuti provvedono all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

TITOLO II - ACCERTAMENTI E SANZIONI - RIMBORSI

Art. 8 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 9 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

- ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
 6. L'attività di accertamento e liquidazione è effettuato qualora l'importo dovuto e non versato sia superiore ad € 5,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 11 - Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Sulle somme dovute e non versate o versate in ritardo alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori, in ragione annua, nella misura di 2,5 punti percentuali di differenza

rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Art. 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 11, comma 3, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 5,00.

Art. 13 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PARTE II – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI, istituita dall'art.1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. L'entrata in oggetto ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - per TARI, la tassa sui rifiuti di cui al precedente art. 1;
 - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
 - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della TARI regolamentato dalle disposizioni del d.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modificazioni.

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi
 - b) con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - c) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - d) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - e) i rifiuti radioattivi;
 - f) i materiali esplosivi in disuso;
 - g) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - h) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
6. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI

Art. 4 – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe della TARI

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione ed approvati dal comune secondo le disposizioni del d.P.R. 27.4.1999 n. 158.

3. Con decorrenza dall'anno 2016 nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
4. Le tariffe della TARI sono approvate dal comune nei termini di legge sulla base del piano finanziario di cui al precedente comma 2.

Art. 5 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente come stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla TARI comunale sui rifiuti e sui servizi e riversato all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

Art. 7 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33 *bis* del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla TARI disciplinata dal presente regolamento.

TITOLO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 8 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
3. L'obbligazione di pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione, secondo le previsioni del successivo art. 16.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento o una diminuzione della TARI dovuta hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 15. Le variazioni che comportano il pagamento di una misura minore della TARI, se non dichiarate nei termini di cui al successivo art. 16, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

Art. 10 – Superficie soggetta a TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998. Il comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 11 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. i fabbricati o unità immobiliari in stato di inagibilità per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici, ed a seguito dei quali, all'ultimazione dei lavori, risulti necessaria la nuova attestazione di abitabilità/agibilità dell'immobile, così come definiti dall'art. 86 comma 2 lettera a della L.R. 1 del 03.01.2005;
 - c. i fabbricati o unità immobiliari in stato di inagibilità per l'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso, ed a seguito dei quali, all'ultimazione dei lavori, risulti necessaria la

- nuova attestazione di abitabilità/agibilità dell'immobile, così come definiti dall'art. 86 comma 2 lettera b della L.R. 1 del 03.01.2005
- d. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua, luce ad uso abitativo;
 - g. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; (perizia rilasciata da tecnico abilitato che attesti la non agibilità/abitabilità dell'immobile)
 - h. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - i. sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
 - j. le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette alla TARI le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, sono esclusi dal tributo:
 - sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 12 - Riduzioni del tributo

- a) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona servita (perimetrata) in cui è effettuata la raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% limitatamente alla quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto

servita sia mediamente pari a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

- b) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- c) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento limitatamente alla quota variabile.
- d) Per uso stagionale o discontinuo si intende quello non eccedente, in totale giorni 120 annui.
- e) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al 30 per cento limitatamente alla quota variabile .
- f) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione pari al 10%, da applicarsi in sede di conguaglio sulla quota variabile del tributo.
- g) L'ente gestore del servizio può verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di *smaltimento*.
(lett. f) e g) introdotte con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016)

Art. 13 – Riduzioni superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a. autocarrozzerie: 35%;
 - b. autofficine per riparazione di veicoli: 20%;
 - c. autofficine di elettrauto: 20%;
 - d. falegnamerie: 20%;
 - e. lavanderie e tintorie: 35%;
 - f. officine metalmeccaniche: 35%;
 - g. tipografie: 35%;
 - h. distributori di carburante: 35%.

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art.14 – Agevolazioni

1. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare annualmente forme di agevolazione tributaria, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico-sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e la differenza tra il tributo a regime e quello agevolato è posta a carico del bilancio comunale. In ogni caso tale agevolazione, sommata ad eventuali altre riduzioni concesse ai sensi del presente regolamento, non può superare il 70% del tributo dovuto.
2. Per l'ottenimento delle predette agevolazioni dovrà essere presentata, da parte del soggetto, apposita istanza all'Amministrazione Comunale, allegando documentazione probatoria, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
3. La concessione della agevolazioni sarà comunicata da parte dell'Amministrazione all'interessato.
4. Le agevolazioni hanno effetto per l'intero anno in cui è avvenuta l'accettazione dell'istanza.

TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Art. 15 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità previste dal presente regolamento.

La TARI viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
 - b. domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 2 (due unità) .

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in 2 (due unità).

Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche.

Per quelle non rientranti nella tipologia delle pertinenze dell'abitazione principale il numero degli occupanti viene presunto in 2 (due unità).

(comma modificato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016)

3. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del DPR 158/1999.
 - a. ai fini dell'applicazione della tariffa ciascun locale o area è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione di rifiuti per categorie omogenee.
 - b. nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
 - c. la tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI

Art. 16 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento a TARI determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dalla stessa, entro il **20 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali competenti, ovvero inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica certificata (PEC) allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del comune o da parte di soggetto delegato da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini di cui al precedente comma 3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Pieve Fosciana.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali
- d) numero degli occupanti i locali;

- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio mediante PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 8. Le variazioni in diminuzione della TARI hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3; in mancanza, esse decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 3.
 10. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data comunicazione ai sensi del presente articolo; se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti; se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
 11. L'utente può presentare richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 17 – TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI

Art. 18 – Pagamento della TARI

1. Relativamente alle scadenze ed alle modalità di versamento si applicano le disposizioni in tema contenute nella PARTE I – del presente regolamento.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo della TARI annua dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, potranno essere conteggiate nella TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 19 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 non si procede alla trasmissione dell'invito di pagamento per somme inferiori ad euro 5,00 complessivamente dovute per l'anno di imposizione.

Art. 20 – Riscossione della TARI

1. La TARI è riscossa con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti.
2. Il comune/soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Detto avviso di pagamento, pur non avente natura di atto impositivo tributario, deve contenere comunque tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Art. 21 – Dilazione del pagamento

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento emessi ai sensi del successivo art. 23, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione; con provvedimento motivato del responsabile del procedimento può essere accordata una dilazione anche per un numero superiore di rate.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi moratori, in ragione annua, nella misura di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal responsabile competente.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 22 – Interpello del contribuente e ravvedimento: rinvio

1. Si applicano alla TARI le disposizioni in materia contenute nella parte I del presente regolamento.

TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 23 – Controlli, accertamenti e sanzioni, rimborsi: rinvio

1. Si applicano alla TARI le disposizioni in materia contenute nella parte I del presente regolamento.

TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Disposizioni per la prima applicazione della TARI

1. In sede di prima applicazione della TARI si considerano valide le dichiarazioni/denunce prodotte in precedenza ai fini dei previgenti prelievi (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI comunale. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Art. 25 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e pertanto a

partire dal 1° gennaio 2014 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

2. Il comune e/o il soggetto affidatario della gestione continueranno le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

PARTE III – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “TASI”

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 1 – Presupposto della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI, di cui all’art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 2 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’art. 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI é dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura fissata annualmente dal consiglio comunale, nella misura che va dal 10% fino al 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Art. 3 – Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’ art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4 – Individuazione dei servizi indivisibili

1. Con apposito regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero con deliberazione annuale del consiglio comunale, il comune provvede alla individuazione dei servizi indivisibili ed all’indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II – BASE IMPONIBILE ED IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 6 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, possono essere stabilite detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO

Art. 7 – Dichiarazioni

1. Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo, al fine di usufruire della riduzione dell'aliquota TASI per effetto della traslazione dell'obbligazione tributaria a carico dell'occupante, è tenuto a presentare apposita dichiarazione al comune, sulla base della modulistica da questo predisposta, con l'indicazione, tra l'altro, delle generalità del soggetto occupante l'immobile e delle eventuali relative pertinenze.
2. La dichiarazione deve essere opportunamente corredata dal titolo con cui l'immobile è assegnato all'occupante (contratto di locazione, comodato d'uso, ecc.) ovvero da idonea autocertificazione con la quale si attesti la regolarità dell'occupazione.
3. In caso di mancata o irregolare dichiarazione e in caso di omessa denuncia di cessazione o di variazione del rapporto il titolare del diritto reale è obbligato ad assolvere direttamente per l'intero l'obbligazione tributaria e a corrispondere le previste sanzioni in materia.

Art. 8 – Modalità, scadenze versamento, importi minimi

1. Il pagamento della TASI è effettuato con le modalità e scadenze stabilite nella PARTE I del regolamento IUC, compresa l'individuazione degli importi minimi.

TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 9 – Accertamenti e sanzioni, rimborsi

1. Si applicano alla TASI, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'analogo titolo della PARTE I del regolamento IUC.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

PARTE IV – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “IMU”

TITOLO I – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare generale riconosciuta dall’articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria, di seguito denominata IMU, di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto, per quanto compatibili, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147.
2. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a) *Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;*
 - b) *Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;*
 - c) *Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;*
 - d) *Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;*
 - e) *L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.*

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dei terreni agricoli, delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Art. 3 - Fabbricato – definizione

1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; i soggetti interessati per usufruire della riduzione sono tenuti a presentare al comune apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in conformità alla specifica modulistica predisposta dai competenti uffici comunali.

Art. 4 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica

in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari individuate al successivo art.5.
3. Sono parificate all'abitazione principale, unitamente alle relative pertinenze:
 - a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
 - b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
 - c) le abitazioni possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Il consiglio comunale in sede di determinazione annuale delle aliquote può stabilire modalità agevolative per la concessione di immobili in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori/figli) da questi destinati ad abitazione principale.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.
3. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'esenzione tutte le unità immobiliari che siano locate disgiuntamente dall'immobile principale cui si riferiscono o che risultano altrimenti produttrici di reddito.

Art. 6 – Aree fabbricabili

1. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella

previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

2. Il valore delle aree fabbricabili rilevante ai fini IMU è quello venale in comune commercio, come prescritto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Al contribuente che abbia determinato l'importo da versare su di un valore dell'area fabbricabile superiore ai valori predeterminati dal comune, non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
3. Il comune determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con deliberazione avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
4. Ai fini IMU l'area è fabbricabile sulla base di quanto disposto dallo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del comune, indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha pertanto alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 7 - Terreni agricoli, fabbricati rurali - fabbricati destinati alla vendita

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del comune di Pieve Fosciana sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, lett. h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, applicabile anche in materia di imposta municipale propria in forza del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011 non è dovuta.
3. Si precisa che per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 del d.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 del codice civile, l'attività di impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
4. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, che risultino classificati in categoria D10 o che abbiano riportata l'annotazione di ruralità nella classificazione catastale.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 8 - Esenzioni immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all' art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 si applica a tutti gli immobili, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

TITOLO II - VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 9 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero; a ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta dovuta è versata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 10 - Importi minimi per versamenti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo al tributo dovuto per ogni singolo anno di imposta non sia superiore ad € 5,00;
2. Nel caso in cui l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 11 - Rateizzazione

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento emessi, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione; con provvedimento motivato del responsabile del procedimento può essere accordata una dilazione anche per un numero superiore di rate.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi moratori, in ragione annua, nella misura di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal responsabile competente.

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - B. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 12 - Rimborsi e compensazioni

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore ad € 5,00 per annualità d'imposta.
2. Per quanto non espressamente previsto in tema di rimborsi e compensazioni si rinvia a quanto in merito previsto nel "Regolamento per la disciplina delle entrate".

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Le disposizioni e modifiche introdotte con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016 (art. 12 e 15) hanno effetto con decorrenza 01/01/2016